CIRCOLARE N. 22 – 19 APRILE 2019

Norme amministrative per le gare di Finale di Supercoppa Serie C - stagione sportiva 2018-2019

Con riferimento alle gare di Supercoppa Serie C, si rendono note le seguenti disposizioni:

A) l'organizzazione delle gare è riservata alla Lega Italiana Calcio Professionistico (successivamente: *Organizzatore o Lega Pro*), che opererà con propri incaricati amministrativi. La *Lega Pro*, comunque, potrà avvalersi della collaborazione delle società sportive finaliste che avranno l'obbligo di prestare assistenza ai suddetti incaricati amministrativi e di seguire le disposizioni che verranno impartite dagli stessi e/o direttamente dalla *Lega Pro* in relazione alle singole gare.

Premesso che ogni singola società sportiva finalista deve avere la disponibilità di un impianto idoneo per la disputa delle gare di finale, nonché contratti sino al termine della corrente stagione con società di ticketing e di controllo accessi che operino in conformità alle normative vigenti, ai fini di consentire alla *Lega Pro di* organizzare la competizione in oggetto, ogni singola società ammessa alla disputa della Finale di Supercoppa Serie C dovrà richiedere, in tempo utile, alle proprie società di ticketing e di controllo accessi la voltura della titolarità del singolo evento alla *Lega Pro*: pertanto, fermi restando gli obblighi negoziali a carico dei contraenti originari (società sportiva da una parte e società di ticketing/controllo accessi dall'altra) per la fornitura dei singoli servizi, essi dovranno essere resi a favore del terzo, cioè della Lega Pro ed a quest'ultima, in qualità di *Organizzatore* dell'evento e della Competizione, dovranno essere intestati tutti gli atti amministrativi (es. biglietti, modello C1, ecc.) e corrisposti direttamente gli incassi. Per la corretta intestazione si riportano gli estremi: Lega Italiana Calcio Professionistico, Via Jacopo da Diacceto, n. 19 Firenze – C.F. e P.IVA 03974420485 – codice univoco M5UXCR1.

B) Gli incassi complessivi lordi derivanti dalla cessione dei tagliandi di ingresso allo stadio e depurati dell'imposta sul valore aggiunto, di eventuali spese e/o competenze SIAE, delle spese documentate - dirette ed indirette - necessarie e funzionali per l'effettuazione della gara sostenute dall'*Organizzatore* e del rimborso forfettario spettante alla società ospitante per la messa a disposizione dell'impianto e per l'espletamento dei servizi connessi - come da tabella allegata sub. A) - verranno ripartiti come di

seguito riportato:

35% alla società prima nominata (ospitante);
35% alla società seconda nominata (ospitata);
30% alla Lega Italiana Calcio Professionistico.[1]

C) La *società prima nominata,* per ottenere il rimborso forfettario di cui sopra, dovrà provvedere ad emettere fattura a carico della *Lega Pro* secondo le indicazioni che le saranno impartite da quest'ultima o dall'incaricato amministrativo.

D) Nessun altro rimborso spese, al di fuori di quelli previsti nella presente circolare, potrà essere riconosciuto alle società disputanti la competizione.

Pubblicato in Firenze il 19 Aprile 2019

IL PRESIDENTE
Francesco Ghirelli

Allegato: tabella rimborso spese forfettarie.

[1] In caso di disputa in campo neutro ex art. 69 N.O.I.F., le percentuali varieranno come segue:
35% alla società prima nominata; 35% alla società seconda nominata; 20% alla Lega Italiana Calcio Professionistico; 10% alla società ospitante.

TABELLA RIMBORSO SPESE FORFETTARIE

Fermo restando in capo alla società sportiva ospitante l'onere economico e finanziario per la messa a disposizione dell'impianto e dei servizi connessi, la Lega Pro, tenendo conto della capienza dell'impianto sportivo quale risultante dal verbale della Commissione Provinciale di Vigilanza (CPV) o da altro documento equipollente rilasciato dalla competente Autorità o secondo l'effettivo utilizzo dell'impianto al dì della disputa della gara, ha elaborato la seguente tabella nella quale sono determinate le quote fisse di rimborso forfettario (da maggiorarsi dell'IVA) spettante ad ogni società ospitante o, in casi particolari, alla società presso il cui impianto si disputa la gara in campo neutro ex art. 69 N.O.I.F.:

FASCE DI CAPIENZA IMPIANTO

- Fino a 2500 posti;
- Fino a 4000 posti;
- Fino a 5500 posti;
- Fino a 7000 posti;
- Oltre 7000 posti.

A) Impianto con capienza fino a 2500 posti: rimborso spese € 2.500,00

B) Impianto con capienza fino a 4000 posti: rimborso spese € 4.000,00

C) Impianto con capienza fino a 5500 posti: rimborso spese € 5.000,00

D) Impianto con capienza fino a 7000 posti: rimborso spese € 6.000,00

E) Impianto con capienza oltre 7000 posti: rimborso spese € 8.000,00

Il criterio di rimborso come sopra determinato è vincolante e non potrà subire variazioni di sorta in quanto la somma riconosciuta (maggiorata dell'IVA) è stata determinata in misura forfettaria.